



Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da **fonte eolica**, ai sensi del Dlgs. n.387 del 2003, composto da n°10 aerogeneratori, per una potenza di 60 MW, sito nel comune di **Cellere(VT)**



REGIONE  
LAZIO

PROPONENTE



COMUNE DI  
CELLERE

**Cogein**  
energy

**Cogein Energy S.r.l.**

Via Diocleziano, 107 - 80125 Napoli

Tel. 081.19566613 - Fax. 081.7618640

[www.newgreen.it](http://www.newgreen.it)

[compinvestimenti@libero.it](mailto:compinvestimenti@libero.it)

[cogeinenergy@pec.it](mailto:cogeinenergy@pec.it)



COMUNE DI  
PIANSANO

ELABORATO

**ELAB.24**

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA  
DEI COMUNI INTERESSATI DALL'IMPIANTO E  
DALLE OPERE CONNESSE



COMUNE DI  
ARLENA DI  
CASTRO

SCALA

REVISIONE

**0**

DATA

**03/2022**

PROGETTAZIONE

**Arch. Raimondo Cascone**



COMUNE DI  
TUSCANIA

REDATTO

VERIFICATO

**Ing. Federica Mallozzi**

APPROVATO

**Arch. Raimondo Cascone**





# Comune di Cellere

Provincia di Viterbo

Via Cavour n. 90 – 01010 CELLERE – VT

P. I.V.A. 00219310562 - Tel. 0761/451791 – Fax 0761/451763 - PEC: [comunedicellere@arubapec.it](mailto:comunedicellere@arubapec.it)

Prot.n 668  
Del 10-02-2022

MARCA DA BOLLO ANNULLATA VIRTUALMENTE

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

- Su richiesta della società Cogein Energy s.r.l con sede legale in Viale Gramsci. 24 – 80122 Napoli, p.iva/CF 07937941214, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Mario Palma nato a Napoli il 24/02/1979 ed ivi residente;
- presentata in data 22/12/2021 prot. 6660;
- Visti gli atti d'ufficio ;
- Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 ;
- Visto lo studio effettuato dal perito istruttore arch. Claudio Presta;
- Vista la nota a firma dell'assessore agli usi civici della R.L. con la quale si autorizza il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica ;
- Vista la verifica demaniale dell'assessorato Agricoltura –Foresta –Caccia –Pesca –Usi Civici trasmessa con nota n.09590 del 16.11.1994, pubblicata all'albo di questo comune dal 25.11.1994 al 27.12.1994, senza opposizioni,
- Visto il PRG vigente approvato con Del. G.R. 27 settembre 2005 n. 819 (pubblicato sul BURL supplemento n. 2 al "Bollettino Ufficiale" n. 30 del 29 ottobre 2005)
- Vista la sentenza della Corte della Costituzionale n. 240 del 17-10-2020 di annullamento della Deliberazione del Consiglio Regionale n 5 del 02-08-2019 recante "approvazione PTPR";
- Vista la direttiva Regionale U.1056599.03-12-2020 in merito alla disciplina paesaggistica ;
- Visto il P.T.P.R della Regione Lazio approvato con D.C.R. N. 5 del 21-04-2021 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10-06-2021 supplemento n. 2;

### SI CERTIFICA

Che i terreni distinti al

**Foglio 1 particelle 31,50,70,75,13,36,53,12,38,2,10,17,11,16,32,35,68,62,44,66,21,27**

**Foglio 2 particelle 18,19,295,206,213,303,290,291,34**

**Foglio 3 particelle 265,254,91,12,274,242,98**

**Foglio 5 particelle 114,112,12,32,46,49,52,55,183,70,71,40,14,4,88,86**

**Foglio 6 particelle 2,13,1,10,9,141,29,32,40,41,55,43,58,62,71,77,73,78,56,57,54,46,50**

**Foglio 7 particelle 57,31,29,33,15,14,16,32,18,91,92,93,43,39,95,96,79,81**

**Foglio 11 particelle 2,16,20,32,109,36,110,226,225,15,224,208,73,72,67,68,107,80,81,82,201,203,**

105,59,215,84,10,9,37,51

Foglio 16 particelle 102,101,104,109,106,44,45,18,20,92

Foglio 17 particelle 2

Foglio 36 particelle 25,26,27,16,20

### **P.R.G. VIGENTE**

#### **zona E Agricola**

con la seguente normativa

**Art. 20 come sostituito in sede di approvazione**

“Per tali zone si applicano le procedure previste dalla L.R. 38/99 e dalla successiva L.R. n. 8/2003”

### **VINCOLO PAESISTICO**

- I terreni al

**Foglio 1 particelle ---35,68,62,66,21---**

**Foglio 5 particelle ---40---**

**Foglio 11 particelle ---67,68---**

-----SONO SOGGETTI a vincolo paesistico ai sensi della ex Legge 431/1985 **art. 1 lettera c) (oggi D. Lgv. 42/2004 art. 142 c.1 lett.c)** - Fiumi torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. approvato con R.D. 1775/37.

- I terreni al **Foglio 1 particelle ---75,13,53,12,38,2,17,16,3244,27-----**

**Foglio 2 particelle ----295,303,291-----**

**Foglio 3 particelle ----254,91,12,274,242,98---**

**Foglio 5 particelle ----12,46,49,52,55,183,4---**

**Foglio 6 particelle ----2,13,1,73,78,54,46,50----**

**Foglio 11 particelle -----224,73,72,201----**

**Foglio 16 particelle ----102,101,106----**

**Foglio 36 particelle ----16,20---**

-----SONO IN PARTE SOGGETTI a vincolo paesistico ai sensi della ex Legge 431/1985 **art. 1 lettera c) (oggi D. Lgv. 42/2004 art. 142 c.1 lett.c)** - Fiumi torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. approvato con R.D. 1775/37.

- I terreni al

**Foglio 1 particelle ---2,12,16,17,21,35,38,53,75---**

**Foglio 2 particelle ---19,34,291,295,303---**

**Foglio 3 particelle ---12,91,98,242---**

**Foglio 5 particelle ---4,12,14,32,40,46,49,52,55,114,183---**

**Foglio 6 particelle ---1,50,54,46---**

**Foglio 7 particelle ---14---**

**Foglio 16 particelle ---44,106---**

**Foglio 36 particelle ---20,25,26,27---**

-----SONO SOGGETTI a vincolo paesistico ai sensi della ex Legge 431/1985 **art. 1 lettera c) (oggi D. Lgv. 42/2004 art. 142 c.1 lett.g)** - i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

I terreni al

**Foglio 1 particelle ---27---**

-----SONO IN PARTE SOGGETTI a vincolo paesistico ai sensi della ex Legge 431/1985 **art. 1 lettera c) (oggi**

**D. Lgv. 42/2004 art. 142 c.1 lett.g)** - i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

#### **VINCOLO IDROGEOLOGICO**

I terreni di cui **Foglio 1 particelle ---36,17,16,35,21,53,70---**

**Foglio 2 particelle ---18,19,295,291---**

**Foglio 3 particelle ---265,254,91,12,274,242,98---**

**Foglio 5 particelle ---46,49,4---**

**Foglio 6 particelle ---54,56,50,1---**

**Foglio 16 particelle ---44,16---**

**Foglio 17 particelle ---2-----**

**Foglio 36 particelle ---27-----**

sono soggetti **IN PARTE** a vincolo idrogeologico .

I terreni di cui **Foglio 1 particelle ---13,12,38,2,10,11,27---**

**Foglio 2 particelle ----34----**

**Foglio 5 particelle ----114,112,12,32,40,14----**

**Foglio 16 particelle ---45,18,20,92---**

sono soggetti a vincolo idrogeologico .

#### **Legge Regionale n. 8/2003**

**Per l'edificazione in zona agricola, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 17 marzo 2003 n. 8 recante modifiche alla L.R. 22 dicembre 1999 n. 38 occorre tener conto di quanto in essa prescritto ed in particolare degli articoli 55, 56 e 57 L.R. 38/1999 come sostituiti dalla L.R. 8/2003 e dalla successiva L.R. n. 12/2016" e dalla successiva legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1.**

---

Il presente certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data del rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici. Esso non costituisce titolo, preconditione o altro impegno da parte della autorità comunale per le attività di cui al Testo Unico per l'edilizia.

Si rilascia in carta libera/resa legale per gli usi che la legge consente .

Il Responsabile dell'Ufficio  
(Edoardo Giustiniani)





# Comune di Arlena di Castro

Provincia di Viterbo

**SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**

Piazza San Giovanni 3 – 01010 Arlena di Castro

Tel. 0761430951 – fax 0761430609

Prot. n. **664**  
Arlena di Castro, 23/03/2022

bollo

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA N° 08/2022

(Art. 30 D.P.R. del 06/06/2001 n° 380)

### IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

- Vista la domanda presentata in data 27/12/2021, prot. 3032, dal Sig. Mario Palma nato a Napoli il 24/02/1979 e residente a Napoli in via Pacuvio n. 61, C.F. PLM MRA 79B24 F839H in qualità di amministratore unico della Soc. Cogein Energy Srl con sede legale in Viale Gramsci n. 24 Napoli, P.I./C.F. 07937941214, con la quale si richiede il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380, relativo ai terreni siti nel Comune di Arlena di Castro (VT), censiti all'Agenzia del Territorio al **Foglio n° 1 Particelle n° 42, 43, 46, 47, 50, 74, 57, 58, 15, 22, 18, 69, 33, 114, 37, 26, foglio n. 4 particelle n. 50, 51, 29, 30, 25, 73, 76, 79, 83, 87, 89, 116;**
- Visto il Piano Regolatore Generale, adottato con delibera C.C: n° 08 del 12/02/1998 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 1295 del 27 settembre 2002;
- Vista la L.R. 22/12/99 n° 38 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 19/12/2007 di "Adozione variante norme tecniche PRG";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 937 del 22/12/2008 di "Approvazione della variante alle N.T.A. del vigente PRG finalizzata alla modifica dell'art. 10 Zona E – Agricola";

### CERTIFICA

le prescrizioni urbanistiche di questo Comune riguardanti le aree sopra indicate, sono le seguenti:

Zona	E Aree agricole
Indice di fabbricabilità	l.r. 38/99
Lotto minimo residenziale	30.000 mq.
Lotto minimo agricolo	5.000 mq.
Distacchi edifici	10,00 ml.
Distacchi confini	10,00 ml.
Numero piani	2 fuori terra

Per effetto del Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 1295 del 27 settembre 2002, vista la Deliberazione di Approvazione della Giunta Regionale n. 937 del 22/12/2008 e le relative N.T.A. l'area è destinata a: **ZONA E - AREE AGRICOLE.**

La zona riguarda tutte le parti del territorio comunale destinate all'attività agricola, zootecnica e silvo-pastorale e ad attività connesse con l'agricoltura.

### **Norme di carattere generale**

Nell'ambito della zona agricola lo svolgimento di qualsiasi attività (di costruzione, di trasformazione dei prodotti agricoli e di allevamento, ecc) deve essere finalizzato, per quanto possibile, alla attuazione delle direttive della Comunità Europea per la riforma dell'agricoltura di cui alla legge 153/1975 e 352/1976 recepite nella legge regionale 27/09/1978 n. 63.

L'utilizzazione dell'indice previsto dalle norme per le residenze non è consentito nei riguardi dei fondi frazionati successivamente all'approvazione del Piano Regolatore qualora risulti che sul fondo originario accorpato esisteva una preesistente costruzione la quale aveva utilizzato in tutto o in parte l'indice stesso. Nell'ambito della zona agricola la destinazione d'uso di ogni locale deve essere chiaramente specificata nei progetti e vincolata agli scopi previsti, trascrivendo il vincolo nei modi e nelle forme di legge. Nell'ambito della zona agricola è vietato procedere alla costruzione di nuove strade o a modifiche sostanziali di quelle esistenti senza che ciò non sia previsto nel Piano Regolatore o in sue successive varianti. Fanno eccezione le strade poderali e quelle consortili o le strade che, comunque, assolvono le funzioni di queste ultime. Nella zona agricola è esclusa ogni lavorazione di tipo insalubre ai sensi del D.M. 12/02/1971. E' vietata altresì l'installazione di impianti di demolizione di auto e relativi depositi. Nella zona rurale è consentita, comunque, la realizzazione di impianti tecnologici relativi alla rete di acquedotti, elettrodotti, metanodotti, fognature e telefoni che debbono, però essere individuati con i relativi vincoli di rispetto nello strumento urbanistico.

### **Sottozona E1 – Agricola Normale**

A tale sottozona appartengono le aree destinate all'esercizio dell'attività agricola diretta o connessa all'agricoltura. In essa sono consentite:

a) Costruzioni precarie e serre per la coltivazione intensiva di fiori, verdure ecc. con indice di copertura massimo pari a 1/3 della superficie del fondo.

Nel caso in cui, per le suddette costruzioni, vengano utilizzati materiali riflettenti (vetro metallo), sarà necessario che esse siano disposte in guisa da non costituire disturbo per i veicoli che percorrono la viabilità primaria.

b) Abitazioni, fabbricati rurali quali stalle, porcilaie, ricoveri per macchine agricole.

L'edificazione può essere consentita per la realizzazione di una abitazione monofamiliare ad uso della famiglia del proprietario; gli indici per la sottozona E1 sono i seguenti:

0,03 mc/mq per residenze rurali e 0,07 mc/mq per annessi agricoli con lotto minimo di mq 10.000.

Gli eventuali annessi agricoli accorpati all'abitazione non potranno avere una superficie lorda superiore al 40% di quella dell'abitazione ed una altezza interna inferiore a ml 3,50 e comunque la cubatura massima fuori terra di tutto il fabbricato non potrà superare i 730 mc.

L'edificazione ad uso abitativo del proprietario, è limitata ad una superficie lorda di mq 110 maggiorabile di mq 15 per ogni componente familiare oltre il terzo e fino ad un massimo di mq 150, oltre i servizi igienici e gli accessori in misura non superiore al 20% della predetta superficie.

In tali zone ai fini edificatori, si deve obbligatoriamente prevedere la utilizzazione dei fabbricati preesistenti alla data di adozione del piano regolatore; in tal caso sono comunque ammessi completamenti delle costruzioni indipendentemente dalla dimensione del lotto allo scopo di migliorare le condizioni igieniche e funzionali in relazione a comprovate necessità, verificate dall'Amministrazione Comunale, nel seguente limite:

incremento di volume pari al 25% per unità abitativa di superficie netta utile non superiore a 90 mq incremento di volume pari al 15% per unità abitativa di superficie netta utile non superiore ai 110 mq.

Nella zona agricola è consentita inoltre la costruzione di monolocali per il ricovero degli attrezzi, di altezza non superiore a ml 2,6 e di superficie utile non superiore a 8mq/1000 mq quando si disponga di un lotto di superficie compresa tra 1.000 e 5.000 mq.

Per i lotti da 5.000 a 10.000 mq sarà consentita una costruzione di base mq 40 ed h fino a m 2,60 incrementata di mq 4 per ogni 1.000.

Nelle zone agricole, ai soggetti autorizzati, è possibile l'insediamento di impianti o industrie per la conservazione, trasformazione o la commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché di impianti destinati alle attività di servizio per l'agricoltura con un limite di mc 0,20 su lotti minimi di mq 10.000, con altezza massima di ml 5,00 e minima di ml 3,50 esclusi i volumi tecnici. In ogni caso gli impianti di cui ai precedenti comma, devono essere localizzati e progettati in modo tale da armonizzarsi con gli elementi caratterizzanti il paesaggio, devono prevedere tipologie edilizie e l'impiego di materiali consueti nella zona e devono essere accompagnati da un progetto di sistemazione delle aree esterne che eviti immissioni dannose e preveda opportune schermature a verde.

Gli impianti inquinanti sono sempre soggetti a valutazione di impatto ambientale.

Si deve evitare, salvo imprescindibile ragioni di ordine tecnico, che le costruzioni sorgano sul colmo delle alture e ne deturpino il profilo.

La costruzione deve corrispondere al profilo naturale del terreno salvo terrazzamenti o riporti non superiori a ml 1,50, i quali vanno comunque rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati a verde.

La costruzione per uso residenziale deve avere copertura a tetto e non può superare i due piani e l'altezza di ml 6,50 calcolata dal marciapiede all'imposta del tetto sul lato a valle in caso di terreno in pendio.

Le costruzioni destinate ad annessi agricoli devono avere copertura a tetto a due falde inclinate sul lato più lungo e senza plafone, altezza alla gronda minima di ml 3,00 e massima di ml 6,00 porte in ferro di larghezza minima ml 2,50 finestre sempre in ferro con apertura a vasistas poste a ml 2,50 dal pavimento che dovrà essere in battuto di cemento. I distacchi minimi dai confini di proprietà sono pari a ml 5,00.

I distacchi dalle strade dovranno rispettare quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Per effetto della Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 19/12/2007 di "Adozione variante norme tecniche PRG" e della Deliberazione di Approvazione della Giunta Regionale n. 937 del 22/12/2008 il suddetto articolo è stato abrogato e sostituito con il seguente:

#### **Art. 10 Zona E – agricola**

La zona riguarda tutte le parti del territorio comunale destinate all'attività agricola, zootecnica e silvo-pastorale.

##### 1 0.a Trasformazioni urbanistiche in zona agricola

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, 10 novembre 1997, n. 36 e 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni, nelle zone agricole è vietata:

1) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all'allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili;

2) ogni lottizzazione a scopo edilizio;

3) l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo.

##### 1 0.b Edificazione in zona agricola

1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse.

Eventuali edificazioni da destinare ad usi di tipo esclusivamente residenziale estensivo sono realizzabili nelle zone di espansione C.

2. Le nuove edificazioni di cui al precedente comma 1 sono consentite secondo quanto previsto nel presente articolato.

3. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di rinnovo, fino alla demolizione e ricostruzione, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario. La demolizione, la ricostruzione e l'accorpamento volumetrico di fabbricati esistenti si intendono realizzabili su lotti di qualunque superficie.

4. Gli edifici di cui al precedente comma 3 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al quindici per cento.

5. Le strutture adibite a scopo abitativo non possono superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà dell'azienda agricola. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima di cui all'articolo 52 comma 3 della L. R. 38/99, ed è fissato in 30.000 mq. È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo, l'asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d'acqua.

6. Il rapporto 0,01 mq/mq fino ad un massimo di 300 mq di costruzione, riguarda la superficie lorda del manufatto come delimitata dal contorno esterno tamponato, esclusi gli ambienti sottotetto non abitabili. Nonché esclusi i portici, terrazzi, balconi, collegati al fabbricato, aperti su tre lati che devono essere contenuti entro il 25% dell'area di sedime del fabbricato stesso.

7. Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 20 metri quadri per ogni 5 mila metri quadri di terreno, ovvero per gli annessi agricoli si applica un indice di 0,004 metri quadri per metro quadro, ed un'altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto. La superficie realizzabile deve intendersi quella delimitata dal contorno esterno tamponato del manufatto, incluse le superficie dei locali seminterrati e/o interrati. Sono escluse dal detto computo eventuali tettoie aperte su tre lati che devono essere contenute entro il 25% dell'area di sedime del fabbricato stesso.

8. Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti.

9. Il lotto minimo per cui è possibile richiedere la concessione edilizia ed i limiti dimensionali massimi degli annessi agricoli sono derogabili previa approvazione, da parte del comune, di un piano di utilizzazione aziendale presentato ai

sensi dell'articolo 57 della L.R. 38/99 e s.m.i.

1 0.c Vincolo di inedificabilità

1. All'atto del rilascio della concessione edilizia per le costruzioni da realizzare ai sensi degli articolati che precedono, viene istituito un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell'edificio per cui si è richiesta la concessione.
2. Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente norma estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione ai sensi dell'articolato 10.b. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo.

A far data dal 23/10/2005, è entrata in vigore la riclassificazione sismica di cui alla Delibera Giunta Regionale del Lazio n° 766/03 (in S.O. n° 4 al BUR n° 28 del 10/10/2003) in applicazione dell'Ordinanza del P.C.M. 3274/03 e che, dalla medesima data 23/10/2005 è entrata in vigore la normativa tecnica per le costruzioni di cui al D.M. 14/09/2005 ed al D.M. 14/01/2008. Il territorio comunale di Arlena di Castro, è stato classificato in zona 2 B.

Le aree di cui al presente certificato, che si trovano entro il distacco di ml 150 dai fossi cadono all'interno del vincolo paesaggistico (fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. approvato con R.D. 1775/37 - punto C) art. 1 Legge 431/85).

A far data dal 14/02/2008 sono in vigore le norme di salvaguardia del "Piano Territoriale Paesistico Regionale" di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 556/2007 e 1025/2007 e adottato ai sensi degli art. 21, 22 e 23 della L.R. n.24 del 6/7/1998 ed in ottemperanza agli artt. 134, 143 e 156 del D.Lvo 20/01/2004 n.42 e ss.mm. e ii.

In data 23/10/2005, è entrata in vigore la riclassificazione sismica di cui alla Delibera Giunta Regionale del Lazio n° 766/03 (in S.O. n° 4 al BUR n° 28 del 10/10/2003) in applicazione dell'Ordinanza del P.C.M. 3274/03 e che, dalla medesima data 23/10/2005 è entrata in vigore la normativa tecnica per le costruzioni di cui al D.M. 14/09/2005 ed al D.M. 14/01/2008. Il territorio comunale di Arlena di Castro, è stato classificato in zona 2 B.

I terreni di cui al presente C.D.U. non sono gravati da usi civici.

IL RESPONSABILE DELLO  
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA  
Maurizio Morgantini Ingegnere





## COMUNE di TUSCANIA

Provincia di VITERBO

Piazza F. Basile 5 - 01017 - TUSCANIA - VT

AREA IV<sup>^</sup> - EDILIZIA, AMBIENTE E SERVIZI ESTERNI

Tel. 0761/4454352 E-mail: [tecnico@comune.tuscania.vt.it](mailto:tecnico@comune.tuscania.vt.it)

Cert. Dest. Urb. N. 140/2021  
Prot. n. 21270/2021

Tuscania, 19/01/2022

### IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

- Vista la richiesta presentata dal sig. Palma Mario in data 23/12/2021;
- Vista la Variante Generale al P.R.G. e le relative Norme Tecniche di Attuazione approvata con D.G.R.L. 01 agosto 2000, n.1811 e pubblicata a norma di legge;
- Visto l'art.30 del D.P.R. 06.06.2001, n.380;
- Vista la L.R. 22.12.1999 n.38 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la D.G.R. n.452 del 01.04.2005;
- Visto il P.T.P.R. adottato con D.G.R. n.6 del 08.03.2016;
- Visto il Decreto Sindacale n° 18 del 20/10/2021 di nomina dell' Dott. Massimiliano Paladino, quale Responsabile dell'Area IV – Edilizia, Ambiente e servizi esterni;
- Vista la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria di € 240,00 in data 22/12/2021;
- Vista l'avvenuta pubblicazione della DGR n.620 del 29.12.2010, riguardante la "individuazione di corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 7, comma 3 della LR 24/98 della provincia di Viterbo".

### CERTIFICA

che il terreno sito nel territorio di questo Comune distinto in catasto al foglio n° 105 particelle n° 60-1-237-175-164-168-183-193-222-184-185-166-190-174-176 ricadono in **ZONA E (Agricola) - SOTTOZONA E/3 (Agricola Vincolata)** ART. 21 delle norme di attuazione della vigente Variante al Piano Regolatore Generale;

In virtù della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22.12.2018 e delle relative misure di salvaguardia, i terreni oggetto del presente certificato ricadono in aree agricole in cui **non possono** essere realizzati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (quali ad es. Eolici, Fotovoltaici, Biomasse, ecc.) in osservanza dell'art. 18bis di cui alla delibera di consiglio comunale n°52 del 22.12.2018.

Le norme che regolano le zone agricole E, sottozone E2, relative alla suddetta variante, sono consultabili presso gli uffici dell' Area Tecnica e sul sito istituzionale del Comune di Tuscania.

*Alla edificazione ricadente nelle zone e sottozone agricole si applicano, salvo quanto più restrittivamente indicato dagli strumenti urbanistici comunali, le norme della L.R. 22.12.1999 n.38 e successive modifiche e integrazioni.*

In virtù della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22.12.2018 e delle relative misure di salvaguardia, i terreni distinto in catasto al foglio n° 105 particelle n° 60-1-237-175-164-168-183-193-222-184-185-166-190-174-176 ricadono in aree agricole in cui **non possono** essere realizzati impianti di produzione di energia da fonti



## COMUNE di TUSCANIA

Provincia di VITERBO

Piazza F. Basile 5 - 01017 - TUSCANIA - VT

**AREA IV<sup>^</sup> - EDILIZIA, AMBIENTE E SERVIZI ESTERNI**

Tel. 0761/4454352 E-mail: [tecnico@comune.tuscania.vt.it](mailto:tecnico@comune.tuscania.vt.it)

rinnovabili (quali ad es. Eolici, Fotovoltaici, Biomasse, ecc.) in osservanza dell'art. 18bis di cui alla delibera di consiglio comunale n°52 del 22.12.2018.

che il terreno sito nel territorio di questo Comune distinto in catasto al foglio n° 48 particelle n° 8-6-3 ricadono in **ZONA E (Agricola) - SOTTOZONA E/2 (Agricola Speciale)** ART. 20 delle norme di attuazione della vigente Variante al Piano Regolatore Generale;

Le norme che regolano le zone agricole E, sottozone E2, relative alla suddetta variante, sono consultabili presso gli uffici dell' Area Tecnica e sul sito istituzionale del Comune di Tuscania.

*Alla edificazione ricadente nelle zone e sottozone agricole si applicano, salvo quanto più restrittivamente indicato dagli strumenti urbanistici comunali, le norme della L.R. 22.12.1999 n.38 e successive modifiche e integrazioni.*

In virtù della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22.12.2018 e delle relative misure di salvaguardia, i terreni distinto in catasto al foglio n° 48 particelle n° 8/p-6/p-3/p ricadono in aree agricole in cui **possono** essere realizzati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (quali ad es. Eolici, Fotovoltaici, Biomasse, ecc.) in osservanza dell'art. 18bis di cui alla delibera di consiglio comunale n°52 del 22.12.2018.

Si rilascia il presente certificato IN BOLLO ASSOLTO TRAMITE DICHIARAZIONE, come richiesto dal sig. Palma Mario, per gli usi consentiti dalla legge.

IL Responsabile dell'Area IV  
(Dott. Massimiliano Paladino)





COMUNE di TUSCANIA

Provincia di VITERBO

Piazza F. Basile 5 - 01017 - TUSCANIA - VT

AREA IV<sup>^</sup> - EDILIZIA, AMBIENTE E SERVIZI ESTERNI

Tel. 0761/4454352 E-mail: [tecnico@comune.tuscania.vt.it](mailto:tecnico@comune.tuscania.vt.it)

Cert. Dest. Urb. N. 141/2021  
Prot. n. 1270/2022

Tuscania, 19/01/2022

### IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

- Vista la richiesta presentata dal sig. Palma Mario in data 23/12/2021;
- Vista la Variante Generale al P.R.G. e le relative Norme Tecniche di Attuazione approvata con D.G.R.L. 01 agosto 2000, n.1811 e pubblicata a norma di legge;
- Visto l'art.30 del D.P.R. 06.06.2001, n.380;
- Vista la L.R. 22.12.1999 n.38 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la D.G.R. n.452 del 01.04.2005;
- Visto il P.T.P.R. adottato con D.G.R. n.6 del 08.03.2016;
- Visto il Decreto Sindacale n° 18 del 20/10/2021 di nomina dell' Dott. Massimiliano Paladino, quale Responsabile dell'Area IV – Edilizia, Ambiente e servizi esterni;
- Vista la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria di € 240,00 in data 22/12/2021;
- Vista l'avvenuta pubblicazione della DGR n.620 del 29.12.2010, riguardante la "individuazione di corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 7, comma 3 della LR 24/98 della provincia di Viterbo".

### CERTIFICA

che il terreno sito nel territorio di questo Comune distinto in catasto al foglio n° 59 particelle n° 56 ricade in **ZONA E (Agricola) - SOTTOZONA E/2 (Agricola Speciale)** ART. 20 delle norme di attuazione della vigente Variante al Piano Regolatore Generale;

In virtù della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22.12.2018 e delle relative misure di salvaguardia, i terreni oggetto del presente certificato ricadono in aree agricole in cui **possono** essere realizzati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (quali ad es. Eolici, Fotovoltaici, Biomasse, ecc.) in osservanza dell'art. 18bis di cui alla delibera di consiglio comunale n°52 del 22.12.2018.

Le norme che regolano le zone agricole E, sottozone E2, relative alla suddetta variante, sono consultabili presso gli uffici dell' Area Tecnica e sul sito istituzionale del Comune di Tuscania.

*Alla edificazione ricadente nelle zone e sottozone agricole si applicano, salvo quanto più restrittivamente indicato dagli strumenti urbanistici comunali, le norme della L.R. 22.12.1999 n.38 e successive modifiche e integrazioni.*

che il terreno sito nel territorio di questo Comune distinto in catasto al foglio n° 61 particelle n° 8-6 ricadono in **ZONA E (Agricola) - SOTTOZONA E/2 (Agricola Speciale)** ART. 20 delle norme di attuazione della vigente Variante al Piano Regolatore Generale;



## COMUNE di TUSCANIA

Provincia di VITERBO

Piazza F. Basile 5 - 01017 - TUSCANIA - VT

**AREA IV^ - EDILIZIA, AMBIENTE E SERVIZI ESTERNI**

Tel. 0761/4454352 E-mail: [tecnico@comune.tuscania.vt.it](mailto:tecnico@comune.tuscania.vt.it)

Le particelle n. 8-6 risultano sottoposte alla tutela del **VINCOLO PAESISTICO RICOGNITIVO DI LEGGE** (ricognizione delle aree tutelate per legge) ai sensi dell'art. 142 co.1 del D.lgs. 42/04 di cui alla lett.c) corsi delle acque pubbliche (PTPR)

Le norme che regolano le zone agricole E, sottozone E2, relative alla suddetta variante, sono consultabili presso gli uffici dell' Area Tecnica e sul sito istituzionale del Comune di Tuscania.

*Alla edificazione ricadente nelle zone e sottozone agricole si applicano, salvo quanto più restrittivamente indicato dagli strumenti urbanistici comunali, le norme della L.R. 22.12.1999 n.38 e successive modifiche e integrazioni.*

In virtù della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22.12.2018 e delle relative misure di salvaguardia, i terreni oggetto del presente certificato ricadono in aree agricole in cui **non possono** essere realizzati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (quali ad es. Eolici, Fotovoltaici, Biomasse, ecc.) in osservanza dell'art. 18bis di cui alla delibera di consiglio comunale n°52 del 22.12.2018.

Si rilascia il presente certificato **IN BOLLO ASSOLTO TRAMITE DICHIARAZIONE**, come richiesto dal sig. Palma Mario, per gli usi consentiti dalla legge.

IL Responsabile dell'Area IV  
(Dott. Massimiliano Paladino)





## COMUNE di TUSCANIA - Provincia di VITERBO

Piazza F. Basile 5 - 01017 - TUSCANIA - VT

### AREA TECNICO MANUTENTIVA

Tel. 0761/4454251 Fax. 0761/4454234 E-mail: tecnico@comune.tuscania.vt.it

Cert. Dest. Urb. n 143/2021

Prot. n° 21270/2021

Tuscania, 28/02/2021

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Vista la richiesta presentata dal Dott. Mario Palma legale rappresentante della Cogein Energy s.r.l. in data 23/12/2021;
- Vista la Variante Generale al P.R.G. e le relative Norme Tecniche di Attuazione approvata con D.G.R.L. 01 agosto 2000, n.1811 e pubblicata a norma di legge;
- Visto l'art.30 del D.P.R. 06.06.2001, n.380;
- Vista la L.R. 22.12.1999 n.38 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la D.G.R. n.452 del 01.04.2005;
- Visto il P.T.P.R. adottato con D.G.R. n.556 del 25.07.2007 e n.1025 del 21.12.2007;
- Visto il Decreto Sindacale n° 18 del 20/10/2021 di nomina dell' Dott. Massimiliano Paladino, quale Responsabile dell'Area IV - Edilizia, Ambiente e servizi esterni;
- Vista la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria, di € 240,00 in data 24/06/2021;
- Vista l'avvenuta pubblicazione della DGR n.620 del 29.12.2010, riguardante la "individuazione di corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 7, comma 3 della LR 24/98 della provincia di Viterbo".

### CERTIFICA

che i terreni siti nel territorio di questo Comune distinti in catasto al Foglio n° 79 part.IIa n.° 59, ricade in ZONA E - SOTTOZONA E2 - AGRICOLA SPECIALE - ART. 20, delle N.T.A. della vigente Variante Generale al P.R.G.

Alla edificazione ricadente nelle zone e nelle sottozone agricole si applicano, salvo quanto più restrittivamente indicato dagli strumenti urbanistici comunali, le norme della L.R. 22.12.1999 n.38 e successive modifiche e integrazioni.

Le norme che regolano la SOTTOZONA E2, relative alla suddetta variante, sono consultabili presso gli uffici dell' Area Tecnica e sul sito istituzionale del Comune di Tuscania.

In virtù della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22.12.2018 e delle relative misure di salvaguardia, i terreni siti nel territorio di questo Comune oggetto del presente certificato, ricadono in aree agricole in cui **non possono** essere realizzati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (quali ad es. Eolici, Fotovoltaici, Biomasse, ecc.) in osservanza dell'art. 18bis di cui alla stessa delibera di consiglio comunale.

Si rilascia il presente certificato IN BOLLO, come richiesto dal Dott. Mario Palma legale rappresentante della Cogein Energy s.r.l. , per gli usi consentiti dalla legge.

  
IL RESPONSABILE di AREA IV  
(Dott. Massimiliano Paladino)

Al Comune di Piansano  
Sportello unico per l'edilizia  
Piazza Indipendenza, 17  
01010 Piansano (VT)

Pec: sportellounicoediliziapiansano@pec.ancitel.it

**PROT: CLR/42/FM/21**

**OGGETTO : *Richiesta di Certificati di Destinazione Urbanistica***

La scrivente Cogein Energy s.r.l con sede legale in Viale Gramsci. 24 – 80122 Napoli, p.iva/CF 07937941214, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Mario Palma nato a Napoli il 24/02/1979 ed ivi residente :

**CHIEDE**

Il rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica delle particelle indicate di seguito, con l'indicazione dell'appartenenza o meno ad aree tutelate, come previsto dall'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e della presenza parziale o totale di vincoli.

Foglio **6** particelle **347,179,181,178,317,182,410,198,194,195,196,197,212,213**

Foglio **12** particelle **30,32,33,34,35,421,37,659,351352,355,661,427,354,428,420,41,356,357,349,350,358,47,99,102,104,105,107,109,111,112,113,**

Foglio **13** particelle **112,115,108,110,109,143,145,133,141,134,140,137**

Foglio **17** particelle **56,50,34,1,26,21,22,57,44**

Alla presente sono allegati i fogli catastali con l'indicazione della particelle richieste e l'asseverazione della marca da bollo.

**COGEIN ENERGY**

Sede Legale: Viale Gramsci, 24 – 80122 Napoli  
Sede Amministrativa: Via Diocleziano 107 – 80125 Napoli  
Tel. 081 19566613 – Fax. 081 7618640  
Codice fiscale e p. iva: 07937941214  
Pec. cogeinenergy@pec.it



Restiamo a disposizione per chiarimenti e/o ulteriori integrazioni.

Distinti saluti.

Napoli, 21 dicembre 2021

Cogein Energy S.r.l.

Il Legale Rappresentante - Dott. Mario Palma

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mario Palma", is written in a cursive style.

**COGEIN ENERGY**

Sede Legale: Viale Gramsci, 24 – 80122 Napoli  
Sede Amministrativa: Via Diocleziano 107 – 80125 Napoli  
Tel. 081 19566613 – Fax. 081 7618640  
Codice fiscale e p. iva: 07937941214  
Pec. cogeinenergy@pec.it

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO (art.47 D.P.R. 28/12/2000,  
n°445 – D.M. 10 Novembre 2011)**

Il sottoscritto Mario Palma, nato a Napoli il 24/02/1979 e residente in Napoli Via Pacuvio n° 61, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.3 del Decreto Ministeriale 10.11.2011 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR n°445/2000 e dell'art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi

**DICHIARA**


Che la marca da bollo n° 01192161105492  
apposta nello spazio sottostante sull'originale della presente dichiarazione è stata annullata



L'originale della presente dichiarazione è custodito dal sottoscritto (con impegno di metterlo a disposizione per eventuali controllo e verifiche ai sensi di legge) presso il seguente di indirizzo:  
Località Napoli – Via Diocleziano n° 107, presso gli uffici Cogein Energy S.r.l.

Napoli 21/12/2021

Il dichiarante





N=64600

E=-52200

29-Ott-2021 17:9:29  
Prot. n. T303070/2021

Scala originale: 1:2000  
Dimensione cornice: 1940.000 x 1380.000 metri

Comune: PIANSANO  
Foglio: 12

N=64100

E=-52600

